



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ASTI**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Gian Andrea Morbelli	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice
dott. Andrea Carena	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 19.3.2026 **Licata Salvatore**, nato a San Cataldo (CL) il 07.10.1968 (codice fiscale: LCTSVT68R07H792X) e **Ravastelli Pasqua Vittorina**, nata a Asti (AT) il 08.06.1972 (codice fiscale: RVSPQV72H48A479X), entrambi residenti in Villanova d'Asti (AT), Strada del Borgo n. 46, ed elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ (cf. \_\_\_\_\_) del Foro di Torino, che li rappresenta e difende giusta come da procura in atti, con l'ausilio del dott. Giovanni Imberti, nominata Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'ODEC di Asti, hanno avanzato chiesto l'apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata.

E' inoltre stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., nella quale si da atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e in cui viene illustrata la situazione economico patrimoniale dei debitori.

\* \* \*

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.

2. I ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Essi non svolgono, infatti, attività di impresa.

3 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti, che risultano complessivamente titolari di beni immobili di modesto valore (Licata Salvatore è proprietario della quota del 25% di un immobile sito in Montedoro (CL) in via Cardinale Guarino n. 32, valutata circa 4.500,00), né di beni mobili di valore significativo, e che convivono con due figli maggiorenni, di cui una non economicamente autosufficiente, presentano un'esposizione debitoria complessiva di circa 200.000,00 euro, quasi interamente comune e in larga parte scaduta e, a fronte dei redditi prodotti (LICATA Salvatore percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa 1.980,00 euro al mese, mentre RAVASTELLI Pasqua Vittorina percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a circa 1.700,00 euro al mese), risultano versare in stato di sovraindebitamento da crisi ai sensi dell'art. 2 c. 1 CCII.

4. La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, Dott. Imberti, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Nel ricorso si dà atto che RAVASTELLI Pasqua Vittorina ha ceduto, nell'anno 2024, la propria quota di proprietà di un immobile sito in Asti, e che la somma di euro 22.377,36, così ricavata è stata depositata su un conto corrente a disposizione della procedura. Spetterà quindi al nominando liquidatore apprendere tale somma al fine di distribuirla ai creditori concorsuali.

5. Tutto ciò premesso ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica familiare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dai ricorrenti.

Al riguardo, peraltro, vista la richiesta formulata dai ricorrenti e considerato che, ai sensi dell'art 270 c. 1 let. e) il Tribunale può autorizzare i debitori a utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, si ritengono sussistere gravi e specifiche ragioni per autorizzare i debitori ad utilizzare le autovetture temporaneamente, e finì alla loro liquidazione, le autovetture Toyota Verso, tg. \_\_\_\_\_, immatricolata il 05/10/2016, e Seat Ibiza, tg. \_\_\_\_\_, immatricolata il 02/02/2012, per consentire al nucleo familiare gli spostamenti essenziali e quelli necessari per raggiungere il posto di lavoro.

La quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve peraltro essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di:

Licata Salvatore, nato a San Cataldo (CL) il 07.10.1968 (codice fiscale:LCTSVT68R07H792X)

e

Ravastelli Pasqua Vittorina, nata a Asti (AT) il 08.06.1972 (codice fiscale: RVSPQV72H48A479X), entrambi residenti in Villanova d'Asti (AT), Strada del Borgo n. 46, ed elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'Avv. [redacted] (cf. [redacted]) del Foro di Torino

- a) nomina giudice delegato il dott. Andrea Carena;
- b) nomina liquidatore il dott. Giovanni Imberti, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
- d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 60 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i ricorrenti ad utilizzare le autovetture Toyota Verso, tg. [redacted] e Seat Ibiza, tg. [redacted], di proprietà di Ravastelli Pasqua Vittorina;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Asti nella camera di consiglio dell'8.4.2026

Il Giudice estensore  
Dott. Andrea Carena

Il Presidente  
Dott. Gian Andrea Morbelli